OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA (www.cedisa.info) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all'indirizzo internet https://www.facebook.com/groups/481069885867217.

Giurisprudenza dell'Unione europea.

Agricoltura.

La Corte chiarisce il criterio per consentire a un giovane agricoltore di accedere agli aiuti all'avviamento all'impresa.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del giorno 8 luglio 2021 nella causa C-830/19, *C.I. / Région wallonne*.

Agricoltura – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – Insediamento dei giovani agricoltori – Sviluppo delle aziende agricole – Aiuti all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori – Condizioni d'accesso – Equivalenza – Insediamento in qualità di capo non unico dell'azienda – Massimali – Fissazione – Criteri – Produzione standard dell'azienda agricola.

Gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il criterio di determinazione del massimale che consente ad un giovane agricoltore, che si insedia in qualità di capo non unico dell'azienda, di accedere agli aiuti all'avviamento

d'impresa, è quello della produzione lorda standard dell'intera azienda agricola, e non soltanto della quota di tale giovane agricoltore in tale azienda.

Consumatori.

Un articolo in un giornale contenente suggerimenti nutrizionali o salutistici non costituisce un "prodotto difettoso" ai sensi del diritto dell'Unione.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021 nella causa C-65/20, VI / KRONE — Verlag Gesellschaft mbH & Co KG.

Tutela dei consumatori – responsabilità per danno da prodotti difettosi – nozione di "prodotto difettoso". Un articolo in un giornale stampato che fornisca un consiglio per la salute inesatto sull'utilizzo di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore, non costituisce un prodotto difettoso ai sensi del diritto dell'Unione.

L'articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, letto alla luce dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della direttiva medesima, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto difettoso» non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull'uso di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso.

Marchi.

Il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio.

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 7 luglio 2021 nella causa T-668/19, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Marchio dell'Unione europea - Domanda di marchio dell'Unione euro-

pea consistente in una combinazione di suoni all'apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Per poter essere registrato come marchio, un suono deve avere una certa pregnanza o una certa capacità di essere riconosciuto, consentendo ai consumatori interessati di considerarlo «come un'indicazione dell'origine e non semplicemente come un elemento funzionale o un'indicazione non portatrice di un messaggio».

Il silenzio dopo il suono di apertura di una lattina e la lunghezza del suono del gorgoglio, di circa nove secondi, non sono abbastanza pregnanti per distinguersi dai suoni comparabili nel settore delle bevande.

La mera circostanza che un gorgoglio di breve durata immediatamente successivo all'apertura di una lattina sia più usuale nel settore delle bevande rispetto a un silenzio di circa un secondo seguito da un lungo gorgoglio non è sufficiente affinché il pubblico di riferimento attribuisca a tali suoni un qualsiasi significato che gli consenta di identificare l'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza costituzionale.

Sanzioni amministrative.

La Corte costituzionale interviene sulla lacuna contenuta nella l. 689/81 a proposito della mancata previsione di un termine per l'esaurimento del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Sentenza della Corte Costituzionale, n. 151 del 11 maggio – 12 luglio 2021.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sanzioni amministrative – Procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione – termine per la conclusione del procedimento – omessa previsione – denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di legittimo affidamento e di

uguaglianza – inammissibilità delle questioni – necessità di un tempestivo intervento legislativo – legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18. – Costituzione, artt. 3, 97, e 117, primo comma.

La Corte Costituzionale, pur dichiarando inammissibili le questioni proposte nell'ambito di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di etichettatura degli alimenti emessa dal Comune di Venezia, delinea la sostanziale incompatibilità dell'attuale disciplina contenuta nella l. 689/81 con numerosi articoli della Costituzione, segnatamente ipotizzandone il contrasto con la Carta nella parte in cui non prevede un termine per la durata del procedimento amministrativo concernente l'irrogazione delle sanzioni, ma solo un termine di prescrione.

Secondo la Corte la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.

La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.

La predefinizione legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione il cui inutile decorso produca la consumazione del potere stesso risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati.

L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per se' solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione.

Sanzioni penali e sospensione della prescrizione causa emergenza CoviD-19.

La Corte, pur dichiarando inammissibili i quesiti sottoposti da numerosi giudici remittenti, delinea il possibile contrasto della disciplina con le norme della Carta a tutela del principio di legalità. Sentenza della Corte costituzionale n. 140 depositata il 6 luglio 2021.

Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 – Denunciata violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole – Manifesta infondatezza della questione. Processo penale – Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 nel settore della giustizia – Sospensione del termine di prescrizione anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020 – Termine massimo fissato in base alle misure organizzative adottate dal capo dell'ufficio giudiziario, comunque non oltre il 30 giugno 2020 – Violazione del principio di legalità della pena – Illegittimità costituzionale in parte qua. – Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, commi 4 e 9. – Costituzione, artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 7.

Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il rinvio delle udienze, cui si ricollega la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa che il capo dell'ufficio giudiziario può adottare, quale facoltà solo genericamente delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire.

La previsione normativa della sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale in quanto determina un allungamento complessivo del termine di estinzione del reato e, dunque, ricade nell'area di applicazione del principio di legalità che richiede – proprio perché incide sulla punibilità – che la fattispecie estintiva sia determinata nei suoi elementi costitutivi in modo da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.

Giurisprudenza amministrativa.

Agricoltura.

Agli operatori del settore agricolo (biologico) non è dato coltivare alcun incondizionato affidamento nelle risultanze delle fasi intermedie del proce-

dimento di liquidazione ancora in corso di istruttoria, né rivendicare ingiustificate aspettative a motivo di corrispondenti pretese creditorie.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5038 pubblicata il 01.07.2021, Società Agricola LS s.s. c. Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Umbria.

Metodo di coltivazione "biologico" – conversione delle attività, vegetale e zootecnica, a sistemi di gestione biologica di cui al Reg. CE 834/2007 – Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 – 2020 – anticipazioni di pagamento –

La mera conduzione dei pascoli e dei prati pascoli con metodo biologico non genera maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione con metodo convenzionale, suscettibili di essere compensati con apposito premio.

Detta conduzione viene in rilievo solo ove combinata con la zootecnica, dovendosi ritenere che esclusivamente in tale ipotesi la transizione al biologico implichi un incremento di spese meritevole di compensazione. La ratio del premio è quella di compensare il maggior costo o il mancato ricavo derivante dall'impiego del metodo biologico; nel caso dei pascoli e dei prati pascoli condotti con metodo biologico l'unico premio concedibile deriva proprio dal calcolo dei mancati redditi dovuti alla conduzione dell'allevamento con il metodo biologico. Viceversa, la mera conduzione degli stessi con metodo biologico ma senza allevamento non genera maggiori costi rispetto ad una conduzione con metodo convenzionale.

Nella materia di che trattasi le anticipazioni di pagamento sono sempre soggette ad attività di verifica e di controllo dalle quali possono scaturire interventi di revisione o di revoca (totale o parziale) degli importi, sicché agli operatori del settore non è dato coltivare alcun incondizionato affidamento nelle risultanze delle fasi intermedie del procedimento di liquidazione ancora in corso di istruttoria, né rivendicare ingiustificate aspettative a motivo di corrispondenti pretese creditorie.

Indicazioni geografiche, etichettatura.

Il Consiglio di Stato delimita le facoltà di precisazione volontaria della natura e della ricetta del prodotto IGP nell'etichetta commerciale predisposta da un O.S.A.

Sentenza del Consiglio di Stato - sezione Terza - n. 5277 pubblicata il

12.07.2021, A.I.M. S.r.l., A.M.D.E. S.r.l. c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.

Etichettatura degli alimenti – prodotti a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) – precisazione volontaria in etichetta di caratteristiche del prodotto e della ricetta – nota del MiPAAFT relativa ai limiti della facoltà in oggetto – impugazione – inammissibilità.

Per beneficiare di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare, il quale, oltre a descrivere gli elementi essenziali del prodotto e del metodo di produzione, stabilisca "qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione". Nel caso in cui un disciplinare di produzione vieti la precisazione della percentuale del mosto d'uva da cui è ricavato il prodotto accanto alla denominazione protetta, seppur superiore a quella minima prescritta (come per l'Aceto Balsamico di Modena) la suddetta prescrizione è da ritenersi legittima, siccome suscettibile di tradursi in una qualificazione del prodotto finale in termini di densità, tale da rendere non "uguali" le condizioni di concorrenza tra i produttori dei prodotti che beneficiano della dicitura IGP e comunque tale da creare una qualche connessione o interferenza con il diverso prodotto Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. L'informazione al consumatore contenuta nella controetichetta non è, peraltro, riconducibile alla medesima disciplina in assenza di indicazioni specifiche contenute nel disciplinare e non essendo stata devoluta alla cognizione del TAR la specifica questione di merito.

Controlli ufficiali.

Il nuovo istituto della "controperizia" di cui all'art. 35 del Reg. Ue 2017/625 non è applicabile alle attività ufficiali di controllo, eradicazione e sorveglianza delle malattie animali.

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 05574/2021 del 12.05.2021 Sezione Terza Quater

Sanità animale – Profilassi – Capi bufalini risultati positivi alla brucellosi – Abbattimento dei capi risultati infetti – Regolamento UE 429/2016 e 625/2017 – Controperizia.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento, l'art. 35 sulla controperizia non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradica-

zione, controllo e sorveglianza delle malattie animali. Tale assunto è comprovato non solo dalla circostanza che l'articolo 35, al paragrafo 1, fa riferimento esclusivamente al solo contesto dei controlli ufficiali, ma soprattutto dal disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, che nell'elencare espressamente gli articoli del Regolamento che si applicano anche alle altre attività ufficiali non cita l'articolo 35 sulla controperizia.

Pubblicità ingannevole – pratiche commerciali sleali.

Tossicità dell'olio di palma quale ingrediente alimentare: il TAR Lazio mette la parola "fine" ad una querelle durata anni.

Sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I°, n. 7180 pubblicata il 16 giugno 2021, *Codacons c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

Olio di palma – pubblicità ingannevole – pratica commerciale sleale – AGCM – archiviazione della denuncia per manifesta infondatezza – completezza istruttoria – adeguata motivazione.

Il provvedimento di archiviazione della denuncia presentata dal Codacons relativamente alla pubblicità della Ferrero sull'ingrediente "olio di palma" è legittimo, siccome fondato su presupposti scientifici e adeguatamente motivato. In particolare l'AGCM si è basata su un parere emanato dall'Istituto Superiore di Sanità richiesto dal Ministero della Salute per fare chiarezza "sull'eventuale tossicità dell'olio di palma come ingrediente alimentare", secondo il quale, allo stato, "non sono disponibili dati scientificamente validati sull'assunzione di olio di palma attraverso la dieta nella popolazione italiana", anche tenuto conto che "l'impiego dell'olio di palma nei prodotti trasformati è spesso associato a quello di altri ingredienti (...) apportatori, come l'olio di palma, di acidi grassi saturi" ed evidenzia che non esistono componenti specifiche dell'olio di palma capaci di determinare con certezza effetti negativi sulla salute. Inoltre "non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simili composizione percentuali di grassi saturi e mono/polinsaturi, quali, ad esempio, il burro".

Giurisprudenza civile e penale.

Ambiente.

Il delitto di "traffico illecito di rifiuti" postula una pluralità di condotte fra loro collegate e si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie.

Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 26585 del 13.07.2021

Tutela dell'ambiente – traffico illecito di rifiuti – delitto di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dall'art. 452 quaterdecies c.p. – pluralità di condotte –organizzazione professionale – elemento necessario.

Il delitto di cui all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oggi disciplinato dall'art. 452 quaterdecies c.p., è necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte. Esso ha, pertanto, natura di reato abituale proprio e si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito. Il momento consumativo va individuato nella realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.

Le "prescrizioni" di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 hanno natura penale e non amministrativa.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 24483 depositata il 23 Giugno 2021.

Art. 318-ter d.lgs. 152/2006 – prescrizioni – natura giuridica – impugnazione – giurisdizione – natura amministrativa – non sussiste.

La prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318-ter, d.lgs. n. 152/2006, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria non autonomamente né immediatamente impugnabile davanti al giudice penale, restando ogni questione devoluta al giudice penale successivamente all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.

Indicazioni geografiche protette.

La presenza di etichette recanti una indicazione geografica protetta alterata o contraffatta da apporre su prodotti diversi da quelli I.G.P. integra la fattispecie consumata del reato ex art. 517 quater c.p. e non il mero "tentativo".

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 27984 - depositata il 20.07. 2021

Indicazione Geografica Protetta I.G.P. – etichettatura recante alterazione della data di scadenza e della denominazione del prodotto – fattispecie di cui agli artt. 515 c.p. e 517 quater c.p. – forma "consumata" – sussistenza.

Il rinvenimento nei magazzini dell'impresa di etichette che non solo indicavano una data di scadenza diversa e successiva rispetto a quella originaria, ma riportavano altresì una denominazione di origine e provenienza diversa integra la consumazione del delitto, e non il mero "tentativo", giacché i prodotti contraffatti erano già predisposti per la vendita.

Prodotti biologici.

La contraffazione di prodotti mediante falsa attestazione della loro natura "biologica" può comportare anche il delitto di autoriciclaggio in caso di percezione di contributi a carico della PAC.

Sentenza della Corte di Cassazione Penale - Sez. 2 - n. 28307 del 21.07.2021

Prodotti biologici – contraffazione – mancanza dei requisiti per l'attestazione "biologico" – delitto di frode in commercio – conseguenze – trasferimento fraudolento di valori – autoriciclaggio, sussistono.

L'impiego di prodotti non consentiti dal regime biologico (fitofarmaci ed insetticidi vietati in agricoltura biologica) e la conseguente percezione di contributi pubblici a carico della PAC determinano, oltre alla contraffazione del prodotto in sé, anche il reato di autoriciclaggio, essendo l'olio proveniente dal delitto di frode in commercio essendo stati utilizzati prodotti non consentiti.

Sicurezza alimentare.

La Corte conferma l'ampiezza degli obblighi di rintracciabilità, anche interna, ai sensi del reg. 178/02/CE.

Cassazione Civile Ord. Sez. 2 - n. 19067 depositata il 06.07.2021.

Sicurezza alimentare – rintracciabilità – art. 18 reg. 178/02/CE – rintracciabilità "interna" – obbligo – sussiste – mancanza – alimento in cattivo stato di conservazione – contravvenzione ex art. 5 l. 283/62 – sussiste.

L'articolo 18 del Regolamento CE 178/2002, mentre riconosce agli operatori la libertà di scegliere "sistemi e procedure" finalizzati a rendere possibile il tracciamento, esige che sia garantito il risultato, vale a dire l'individuazione della provenienza del prodotto alimentare, ciò che nel caso di specie non è stato possibile per uno dei prodotti sottoposti al controllo.

Il fatto che all'epoca non vigesse l'obbligo di indicare il lotto di provenienza del prodotto non comporta che l'operatore non fosse tenuto ad individuare «uno ed uno solo specifico fornitore diretto per ciascun alimento». Nel caso di un prodotto successivamente utilizzato per il riconfezionamento e vendita a terzi (prosciutto cotto sgrassato) la circostanza che la normativa non imponga la precisazione del lotto sugli alimenti non vale ad esonerare l'O.S.A. dall'obbligo di risultato riguardo alla capacità di individuare da chi sia stato fornito l'ingrediente o l'alimento in questione.

La mancanza di idoneo sistema di rintracciabilità integra gli estremi del reato di cui all'art. 5 l. 283/62 per violazione del c.d. "ordine alimentare" e a risponderne è chiamato anche l'addetto alle vendite.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 20937 – depositata il 27.05.2021

Detenzione per la vendita e la di prodotti ittici di vario tipo privi di etichettatura attestante la tracciabilità, di numero di lotto, di data di confezionamento e di scadenza e senza nessuna procedura di congelamento – Cattivo stato di conservazione (artt. 110 c.p. , 5 lett. b) e 6 L. 283/62) – Fattispecie – Sussiste.

L'addetto alla vendita, nell'ambito delle sue attribuzioni, deve ritenersi gravato da un onere di verifica delle condizioni del prodotto che viene posto in

vendita rilevabili ictu oculi. Rientra nelle suddette condizioni l'inosservanza di comuni cautele, con esclusione, quindi, dei casi in cui le condizioni di conservazione non conformi a legge siano verificabili soltanto mediante specifici accertamenti o da parte di soggetti dotati di particolari competenze. La mancanza di confezioni regolari, recanti il lotto, la data di scadenza, ed altri elementi riconducibili alla c.d. "rintracciabilità" del prodotto rientrano fra le condizioni che rendono possibile l'accertamento anche in sede di collocamento del prodotto a scaffale ed integrano il reato di danno di cui all'art. 5 lett. b) l. 283/62 per violazione del c.d. "ordine alimentare" secondo costante giurisprudenza penale.

La presenza di ossitetraciclina in carne di piccione superiore ai limiti previsti da un regolamento Ue integra il reato di cui all'art. 5 lett. g l. 283/62 ancorché la fonte comunitaria non sia ivi esplicitamente contemplata.

Vedita di prodotti alimentari contenenti additivi chimici non consentiti – presenza di ossitetraciclina in carne di piccione oltre i limiti previsti da un regolamento Ue – reato di cui all'art. 5 lett. g l. 283/62 – parametro comunitario non esplicitamente previsto dalla disposizione sanzionatoria – sussistenza della fattispecie.

Integra il reato di cui all'art. 5, lettera g) della legge 30 aprile 1962, n. 283 la vendita di sostanze alimentari contenenti additivi chimici superiori a quelli autorizzati dal Ministero della Sanità; nel caso di un campione di carcassa (muscolo) di un piccione prelevato presso il macello risultato positivo per presenza di ossitetraciclina nella misura di 383,4 ug/kg superiore al limite previsto di 100 ug/kg sancito dal regolamento UE 37/2010, può considerarsi comunque integrata la fattispecie di cui alla suddetta contravvenzione, considerata la natura del rinvio alle pertinenti disposizioni applicabili, anche di derivazione comunitaria.

Qualificazione di prodotto: battuta di carne.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3, n. 23824 del 17.06.2021

Battuta di carne bovina – presenza di microrganismi superiori ai limiti consentiti – qualificazione del prodotto – punto 1.13 dell'allegato I del Reg. CE 853/2004 – carne macinata – carne fresca – distinzione.

Ai fini della qualificazione del prodotto per ragioni di accertamento sanitario concernente la presenza di microrganismi patogeni la "battuta di carne bovina" deve essere considerata "carne macinata" e non semplicemente "carne fresca" (questione rilevante perché solo alle prime, e non anche alle seconde, si applicano i criteri di sicurezza alimentare previsti dal protocollo tecnico regionale con limite massimo, la soglia di 500.000 ufc/g.).

Infatti la battuta di carne, proveniente da un taglio magro di carne bovina, in considerazione delle sue caratteristiche organolettiche – ossia per freschezza e assenza di grasso e nervi – è destinata ad essere consumata anche cruda, esattamente come si presenta la stessa tipologia di carne bovina che venga macinata per il consumo crudo. Il maggior rigore sul piano igienico deriva, quindi, proprio dal fatto che la battuta di carne può essere consumata anche cruda, sicché dalla correttezza dell'operato dell'ASL discende la configurabilità del reato, in quanto la presenza di una elevata carica batterica – ben superiore alla soglia massima di 500.000 ufc/g individuata dal Protocollo tecnico Regionale – è indicativo di un processo modificativo della carne posta in vendita a seguito di un fenomeno anche solo di spontanea degenerazione, la cui origine è riconducibile proprio alla presenta dei microrganismi patogeni che la normativa intende assoggettare a rigoroso controllo.

Provvedimenti dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM)

Pratiche commerciali - relazioni contrattuali di filiera

Provvedimento n. 29679 del 25.05.2021 dell'AGCM, pubblicato nel Bollettino 24/2021 del 14/06/2021, *Breeders/produttori uva senza semi*

Pratiche commerciali – relazioni contrattuali di filiera – art. 62 co. 2 d.l. 1/2012 – contratti che prevedano una remunerazione in quota parte in base al risultato, senza cessione dei beni – art. 62 – si applica; significativo squilibrio fra le parti – analisi di mercato che tiene conto anche delle altre tipologie di prodotto comparabili – assenza di elementi sufficienti a determinare il dato economico – archiviazione del procedimento.

Nel procedimento 29679 relativo alle pratiche contrattuali di filiera fra le società breeder, titolari dei diritti di proprietà intellettuale sui diversi cultivar brevettati e i licenziatari d'uso dei vitigni, che possono essere si a i produttori agricoli sia, in misura prevalente, soggetti imprenditoriali che si occupano della distribuzione/commercializzazione dell'uva, ove la licenza d'uso del vitigno non prevede il pass aggio di proprietà della pianta che rimane di proprietà del breeder per tutto il periodo del contratto, mentre il produttore è invece il proprietario dei frutti, l'AGCM ha accertato che a fronte della concessione della

licenza d'uso dei vitigni, la remunerazione dei breeder è costituita da una quota fissa una tantum (fee), calcolata per singola pianta al momento dell'impianto del vitigno, ed a una remunerazione in percentuale sul fatturato (royalty annuale) realizzato dalla vendita del raccolto da parte del distributore al retailer (in massima parte la GDO). Il distributore generalmente non compra il raccolto: si accorda con il singolo coltivatore per venderne i frutti e gli restituisce il ricavato meno la propria commissione e la royalty (che paga direttamente al breeder), nonché i costi di trasporto ed eventuali dazi (nel caso di esportazione dell'uva) e altri costi correlati. La fee iniziale per singola pianta viene corrisposta al breeder direttamente dal produttore, ove sia il licenziatario, o dal distributore licenziatario, che a sua volta la riscuote dal coltivatore con cui stipula un contratto di sub-licenza per l'uso dei vitigni.

Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato contestato alle Parti che:

- i) i breeder subordinassero la fornitura in licenza dei vitigni ai coltivatori al conferimento ai propri distributori dell'intera produzione di uva apirene ottenuta;
- ii) rimanesse nella piena discrezionalità del distributore indicato dal breeder sia l'accettazione del prodotto che la determinazione del prezzo del prodotto conferito: in caso di accettazione della produzione il prezzo risultava deciso unilateralmente dal distributore e comunicato al produttore per via orale;
- iii) il prezzo riconosciuto agli agricoltori fosse mediamente inferiore rispetto ai costi sostenuti per la produzione del raccolto ottenuto;
- iv) i coltivatori non fossero autorizzati a vendere ad altri il prodotto eventualmente rifiutato dal distributore indicato dal breeder per motivi connessi a scarsa qualità;
- v) l'abusività del contenuto della clausola, inserita nei contratti dei breeder, la quale prevede a favore del breeder un potere di controllo e di ispezione su terreni e strutture utilizzati dai produttori agricoli, sulla coltivazione delle piante e sul prodotto finale ottenuto;
- vi) un presunto comportamento discriminatorio da parte dei breeder, che avrebbero rifiutato la concessione delle licenze delle loro varietà di uva ad agricoltori aderenti ad alcune organizzazioni di produttori (OP) o che avrebbero condizionato il rilascio della licenza all'adesione a OP sostanzialmente gestite dagli stessi breeder.

A fronte di ciò l'AGCM ha stabilito che: 1) in merito all'obiezione delle Parti sull'inapplicabilità dell'articolo 62 al caso di specie, in quanto non si tratterebbe di contratti di cessione di beni o prodotti agricoli ma di contratti di affitto di beni fruttiferi (i vitigni), si osserva che essa appare priva di pregio dal momento che la formulazione dell'articolo 62, comma 2, si riferisce in generale alle "relazioni commerciali tra operatori economici", rispetto alle quali la fatti-

specie dei "contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni" agricoli e agroalimentari costituisce una mera specificazione, come chiarisce la locuzione "ivi compresi".

- 2) l'articolo 62 non si applica ai rapporti interni alle OP appare connaturata all'essenza stessa delle OP, sorte quali strumento di rafforzamento e protezione della posizione degli agricoltori all'interno della filiera produttiva, proprio al fine di aumentare il potere contrattuale dei coltivatori diretti nei con fronti dell'industria di trasformazione e dei retailer, limitando il fenomeno della polverizzazione degli stessi ed incentivandone l'aggregazione.
- 3) la vicenda in questione attiene alle relazioni commerciali tra fornitori di particolari varietà tutelate da brevetto e i produttori agricoli; essa, dunque, non attiene alla tipologia più comune di casi di violazione dell'articolo 62, che interessano i rapporti tra gli agricoltori e i primi acquirenti di prodotti (si ano essi industria di trasformazione o grande distribuzione commerciale). In casi come questi, l'accertamento dello squilibrio contrattuale non può prescindere da un'analisi della struttura dell'offerta del bene oggetto della presunta violazione. Considerato il limitato posizionamento detenuto a livello nazionale nella produzione di uva senza semi, si ritiene che i breeder denunciati ed i loro licenziatari, lungi dal rappresentare partner obbligati per la produzione di uva apirene, costituiscono piuttosto una delle possibili alternative rispetto alla produzione di uva senza semi di altri breeder o di uva non tutelata da privativa brevettuale. In altri termini, un produttore che intende coltivare uva senza semi e che non sia soddisfatto delle condizioni contrattuali richieste dai quattro breeder per la sottoscrizione di un contratto di licenza d'uso dei propri vitigni ha a disposizione un'ampia possibilità di scelta e dunque non risulta dipendente dalle condizioni contrattuali da questi definite.

L'AGCM pertanto, delibera di archiviare il procedimento per manifesta infondatezza della denuncia.